



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 112

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Variazione dell'allegato B - P.E.G. (piano esecutivo di gestione) per l'esercizio finanziario 2023-2025 dopo l'approvazione delle variazioni di bilancio assunte dal Consiglio comunale in data 25 ottobre 2023 e istituzione di capitoli di entrata con stanziamento a zero nell'ambito di tipologie con stanziamento.

L'anno **duemilaventitre** addì **venticinque** del mese di **ottobre** alle ore 22.07 è riunita la Giunta Comunale, nella sede comunale di via Capelina 8 (Ex sede Comune di Breguzzo), nella sala delle riunioni

Partecipano i signori

Franco Bazzoli – Sindaco

e gli Assessori:

Valerio Bonazza

Massimo Valenti

Susan Molinari

Luca Mussi

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo dr. Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Franco Bazzoli, avendo già aperta la seduta e assumendone la presidenza, introduce la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: Variazione dell'allegato B - P.E.G. (piano esecutivo di gestione) per l'esercizio finanziario 2023-2025 dopo l'approvazione delle variazioni di bilancio assunte dal Consiglio comunale in data 25 ottobre 2023 e istituzione di capitoli di entrata con stanziamento a zero nell'ambito di tipologie con stanziamento.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, all'art. 49 dispone che "gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto..... Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge."
- che lo stesso art. 49 sopra citato, nonché gli articoli 50, 51 e 52 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, indicano, inoltre, quali sono gli articoli del decreto legislativo n. 267 dd. 18/8/2000 che si applicano agli Enti locali e organismi strumentali della Provincia Autonoma di Trento;
- che dal 1° gennaio 2016 si deve provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
- che la normativa nazionale sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, è stata applicata al di fuori del territorio della nostra Regione a decorrere dall'anno 2015, ma con progressività, e la stessa progressività si applica ai Comuni Trentini partendo dall'anno 2016, perché è da tale anno che è stata introdotta per essi tale nuova contabilità;

VISTO l'art. 175 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita dai commi dal 1° al 5 quater:

"1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare e' tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta. “

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 dd. 13.03.2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 integrato con la nota di aggiornamento;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 09 del 15 marzo 2023, immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 e ss.mm.;

Dato atto delle successive seguenti variazioni:

- variazioni di bilancio in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi art. 3 comma 4 D.LGS 23.06.2011 n. 118 adottata con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 28.03.2023;
- Aggiornamento del Programma pluriennale delle opere pubbliche inserito nel Documento Unico di Programmazione 2023-2025, e variazioni al bilancio di previsione 2023-2025 – variazione maggio 2023 adottata dal Consiglio comunale con delibera n. 24 dd. 22.05.2023;
- variazione al Bilancio di previsione 2023-2025 – Variazione di cassa Provvedimento della Giunta comunale ai sensi della lettera d) del comma 5-bis dell'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000, conseguente alle variazioni di bilancio assunte dal Consiglio comunale in data 22.05.2023 adottata con delibera della Giunta comunale n. 46 dd. 22.05.2023;
- Variazioni al Documento Unico di Programmazione 2023-2025, con aggiornamento del Programma pluriennale delle opere pubbliche, e variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. (Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000). Bilancio di previsione 2023-2025 assunte con delibera del Consiglio comunale con delibera n. 33 dd. 20.07.2023;
- variazioni al Bilancio di previsione 2023-2025 – Variazioni di cassa Provvedimento della Giunta comunale ai sensi della lettera d) del comma 5-bis dell'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000, conseguente alle variazioni di bilancio assunte dal Consiglio comunale in data 20.07.2023 adottata con delibera della Giunta comunale n. 70 dd. 20.07.2023;
- Variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione del bilancio finanziario 2023-2025 – ai sensi art. 175, commi 5-bis lettera e-bis), variazione di cassa e variazione di Piano esecutivo di gestione –luglio 2023 adottate con delibera della Giunta comunale n. 81 dd. 31.07.2023;
- Aggiornamento del Programma pluriennale delle opere pubbliche inserito nel Documento Unico di Programmazione 2023-2025, e variazioni al bilancio di previsione 2023-2025 – variazione settembre 2023 assunte dal Consiglio comunale con delibera n. 39 dd. 04 settembre 2023;
- Aggiornamento del Programma pluriennale delle opere pubbliche inserito nel Documento Unico di Programmazione 2023-2025, e variazioni al bilancio di previsione 2023-2025 – variazione ottobre 2023 assunte dal Consiglio comunale in data 25 ottobre 2023;

Richiamata la propria deliberazione n. 25 dd. 28.03.2023 ad oggetto "Adozione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2023-2025 ai fini dell'art. 169 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m." ;

Viste le successive modifiche di P.E.G. assunte con propria deliberazione n. 32 dd. 04.04.2023, n. 45 dd. 22.05.2023, n. 62 dd. 30.06.2023, n. 69 dd. 20.07.2023, n. 92 dd. 04.09.2023 e n. 108 dd. 23.10.2023;

Viste le successive modifiche di P.E.G. assunte con determina del Responsabile del Servizio finanziario n. 3 dd. 05.06.2023, n. 5 dd. 07.07.2023 e n. 6 dd. 11.09.2023;

Verificata la necessità di apportare una variazione al P.E.G. 2023-2025 al fine di adeguare principalmente il Piano esecutivo di gestione alle variazioni di bilancio assunte dal Consiglio comunale il 25 ottobre 2023;

Rilevato che il sopra citato art. 175, al comma 5-bis del D.Lgs. 267/2000 assegna all'organo esecutivo le variazioni del piano esecutivo di gestione salvo quelle di cui al comma 5-quater;

Atteso che le variazioni oggetto della presente deliberazione rientrano nelle fattispecie disciplinate dalle norme richiamate, di competenza dell'organo esecutivo;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. 267/2000, non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione sulla presente variazione;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s.m., principio contabile della programmazione di bilancio;

Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 65 dd. 30.12.2019;

Vista L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare gli artt. 43, 53, 183, 184, e per gli aspetti contabili le disposizioni del Capo III;

Dato atto dei seguenti pareri della delegata nelle funzioni di Responsabile servizio finanziario da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente,
 - parere favorevole di regolarità contabile
- Appurata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di impegnare le spese oggetto della presente variazione;

A voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di approvare, per le ragioni in premessa specificate, le variazioni (come risultante dall'allegato 1 allegato al presente provvedimento) all'Allegato B - PEG (Piano Esecutivo di Gestione) - documento contabile generale per l'esercizio finanziario 2023-2025, con articolazione delle entrate e delle spese, e l'individuazione dell'Area alla quale spetta la competenza gestionale, ed in particolare con l'individuazione dei soggetti competenti gestionalmente;
- 2) di istituire due capitoli di entrata con stanziamento a zero nell'ambito di tipologie con stanziamento ai sensi del punto 8.13, lett. b) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato A/2 al D.Lgs. 118/2011 per incassare probabili entrate straordinarie iscritte nella parte in conto capitale del bilancio per spese già sostenute;
 - capitolo 40200.01.4355 "CONTRIBUTO FORFETTARIO PREVISTO ALL'ART. 4 DELIBERA ARERA 540/2021/R/EEL COME MODIFICATO DALLA DELIBERA 730/2022/R/EEL" previsto al Titolo 4 tipologia 200 categoria 1
 - capitolo 40500.03.0002 "RECUPERO DI SOMME A SEGUITO DI SENTENZA" previsto al Titolo 4 tipologia 500 categoria 3
- 3) ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile essendo preordinata ad attività gestionali di immediata necessità ed attualità;
- 4) di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa: a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi del codice del processo amministrativo – D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 (*), c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. (*) I ricorsi b) e c) sono tra loro alternativi.

Al presente verbale viene unito il parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile

Al presente verbale viene unito l'Allegato 1 ;

Sottoscritto Digitalmente, il Sindaco Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Il Segretario comunale – Vincenzo Todaro (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.